

LA TEMPORIZZAZIONE

La prima temporizzazione compare col comma 3 dell'art. 3 del D.P.R 271/81 e la sua applicazione è limitata al personale docente e direttivo in servizio al 1/2/81, data degli inquadramenti previsti dallo stesso DPR.

La norma come viene tuttora applicata fa la sua comparsa invece con l'art. 6 del DPR 345/83 ed ha effetti a partire dal 1/1/83, fu poi ripresa e confermata da leggi contrattuali successive che non ne hanno modificato la sostanza.

E' applicata nei passaggi di ruolo nell'ambito del comparto, quindi personale della scuola che passa da un livello all'altro: da insegnante a dirigente, da collaboratore ad assistente, da docente primaria a docente secondaria.

Non è applicabile per i passaggi di ruolo intercompartimentali (dipendente statale che passa alla scuola e viceversa) nel qual caso l'inquadramento viene effettuato:

- fini al 31/12/93 ai sensi dell'art. 52 della 312/80
- dal 1/1/94 ai sensi dell'art. 3, commi 57-58-59 della legge 537/93

Nel caso di passaggio di ruolo (con esclusione del passaggio al ruolo direttivo), viene applicata in prima istanza al momento del passaggio la temporizzazione e dopo il superamento del periodo di prova si fa l'inquadramento con la ricostruzione di carriera (4 anni + 2/3 del preruolo ai fini giuridici ed economici e il rimanente 1/3 ai soli fini economici) e risceglie l'inquadramento più favorevole.

La temporizzazione è stata applicata con qualche modifica anche per l'inquadramento del personale proveniente dagli Enti Locali e quello dei D.S.G.A:

- per gli ex EE.LL. è stata utilizzata la retribuzione in godimento al 31/12/99 presso l'ente locale per l'inserimento nel livello corrispondente del personale della scuola e il calcolo della differenza come assegno ad personam
- per i D.S.G.A. è stata fatta una doppia temporizzazione: con la prima dal 1/9/2001 è stato riconosciuto il 70% del differenziale tra l'iniziale di livello del vecchio e quello del nuovo inquadramento, con la seconda dal 1/1/2001 è stato aggiunto il restante 30%.

SCHEDA TEMPORIZZAZIONE

	Passaggio di ruolo:			
	da Docente scuola elementare: livello	6		
	a Docente scuola secondaria superiore: livello	7		
	Data del passaggio di ruolo	1/9/01		
A	Inquadramento e retribuzione prima del passaggio	classe 15		24.787.000
B	Retribuzione iniziale nel livello di provenienza			18.406.000
C	RIA - Retribuzione di anzianità maturata		A-B	6.381.000
D	Retribuzione iniziale nuova qualifica			20.885.000
E	Retribuzione di anzianità vecchia qualifica		=C	6.381.000
F	Retribuzione nuova qualifica		D+E	27.266.000
G	Inquadramento nel nuovo livello	classe 9		25.804.000
H	Assegno ad personam assorbibile		F-G	1.462.000
I	Retribuzione nuovo livello dal 1/9/2001		G+H	27.266.000
	Temporizzazione assegno ad personam			
L	Prossima classe stipendiale	classe 15		29.538.000
M	Aumento per passaggio dalla classe 9 alla 15		L-G	3.734.000
N	Tempo necessario in giorni per il passaggio di classe	2.160	(15-9)x360	
O	Valore temporale in giorni dell'assegno ad personam	846	HxN/M	
P	Proporzione: $3.734.000 : 2.160 = 1.462.000 : x$			
	Pari ad anni	2	INT(O/360)	
	mesi	4	INT(O-720)/30	
	e giorni	6	O-720-120	
	che è l'anzianità nella classe 9 al 1/9/2001			
Q	Pertanto matura il passaggio alla classe 15 dal	24/4/05		
R	ovvero dal	1/4/05		
	(decorre dal 1° del mese anche se maturato al 30°)			

I dati evidenziati devono essere inseriti usando le tabelle contrattuali, gli altri si ottengono per calcolo.